



Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Caterina Macchi Presidente

Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore

Dott. Francesco Pipicelli Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 777-1/2023 R.G. C.P. proposto

DA

[C.F.], con sede legale in

RICORRENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 25.7.2023 l'impresa

ha proposto domanda per l'ammissione

dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 22.11.2023 –in esecuzione della determina del 20.11.2023- ha depositato domanda completa.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni di legge e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 121 CCII considerato che nell'ultimo bilancio al 31.12.2021 presenta un attivo pari ad € 32.000.000 circa;
- si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente;
- ha prodotto la documentazione di rito di cui all'art. 39 CCII.

La società, costituita nell'anno 1979, ha come oggetto sociale, tra l'altro *“la produzione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione nonché la commercializzazione, anche mediante l'assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanze, in Italia ed all'estero, di macchinari, strumenti, componenti e sistemi elettronici, meccanici, ottici, multimediali (testo, suono ed immagine)”* nonché la *“progettazione e realizzazione di infrastrutture ICT”*, nonché *“commercio di prodotti software, hardware e componenti”*.

Le ragioni della crisi sono diffusamente descritte in atti e si connettono a contestazioni di natura fiscale in forza delle quali la società è stata attinta da sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato fino alla somma complessiva di euro 36.598.383,90 emesso in via d'urgenza dalla Procura Europea delegata al procedimento penale e convalidato dal GIP l'11.02.2023 per l'asserita partecipazione della ricorrente negli anni dal 2019 al 2021 ad una frode fiscale c.d. “carosello” mediante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e conseguendo indebiti crediti IVA per rilevanti importi. Il sequestro colpiva: “1.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

somme depositate sui conti correnti, conti titoli, fondi comuni, polizze, depositi bancari, postali ecc. relativi ai rapporti accessi presso tutti gli intermediari finanziari abilitati; 2. immobili e beni mobili registrati”.

La domanda piena di concordato veniva depositata in data 22.11.2023 nella permanenza del vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro sull'attivo costituente il fabbisogno concordatario.

La ricorrente ha proposto un piano in continuità, in parte diretta ed in parte indiretta:

- a) la componente in continuità diretta si fonda sulla prosecuzione del ramo di azienda avente ad oggetto, in sostanza, il monitoraggio da parte del rappresentante [REDACTED] della esecuzione da parte dei fornitori dei servizi di assistenza ed erogazione di software acquisiti e assemblati da [REDACTED] in funzione dell'erogazione alla clientela di software e servizi cd. “tailor made”; in particolare, il piano prevede la prosecuzione principalmente del contratto con Cedacri, società specializzata in servizi informatici per il settore bancario, con introiti dei relativi pagamenti previsti fino al termine di durata del piano (altra importante commessa in prosecuzione è quella relativa alla cliente [REDACTED] che utilizza i servizi procurati da [REDACTED] per la gestione della Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- b) la componente in continuità indiretta si fonda sulla prosecuzione del ramo di azienda avente ad oggetto la manutenzione *multivendor* di macchinari, strumenti, componenti e sistemi elettronici, meccanici, ottici, multimediali (testo, suono ed immagine) attualmente oggetto di contratto di affitto, autorizzato dal Tribunale ai sensi dell'art. 94, comma 6, CCII, con la società Triple 7 s.r.l.

In particolare il Tribunale ha autorizzato, con provvedimento in data 7.9.2023 l'affitto-ponte con scadenza al 21.1.2024 (cfr. decreto del 7.9.2023 in atti). Con provvedimento in data 14.12.2023 il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a stipulare un nuovo contratto di affitto per la durata di quattro mesi, e pertanto, fino a maggio 2024, in considerazione dei tempi tecnici necessari al fine di procedere, in caso di apertura del concordato, alla esecuzione della procedura competitiva prevista all'art. 91 CCII (cfr. decreto del 14.12.2023 in atti).

Il piano prevede altresì la vendita di alcuni beni (box ed autovetture, oggetto del provvedimento di dissequestro), l'incasso di crediti e realizzi derivanti dal riscatto di polizze assicurative.

Con provvedimento in data 30.11.2023 il Tribunale convocava la società ricorrente per l'udienza del 21.12.2023, rilevando la manifesta inammissibilità della domanda per inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori, avendo la ricorrente presentato una domanda di concordato in presenza di un vincolo di indisponibilità sulle somme derivanti da sequestro preventivo finalizzato alla confisca. A corredo della proposta e del piano, la società depositava una attestazione condizionata sia al provvedimento di dissequestro sia all'avvenuto aumento di capitale sociale da parte del socio di riferimento della società [REDACTED] affittuaria del ramo di azienda afferente alle cd “manutenzioni”.

La società depositava altresì l'istanza di dissequestro, presentata alla Procura nell'imminenza del deposito del piano, con la quale veniva chiesto alla Procura di emettere il provvedimento

Pagina nr. 2

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

richiesto in due momenti temporali: 1) entro la data del pagamento dei creditori prededucibili *“subordinatamente alla condizione sospensiva dell’emissione del provvedimento di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo ex art. 47 comma 2 CCII”* e 2) entro la data di apertura delle operazioni di voto *“subordinatamente alla condizione sospensiva dell’emissione del provvedimento del Tribunale di fissazione di udienza ex art. 48 CCII che sancisca che il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’art. 109 CCIP”*.

La domanda di dissequestro era formulata, dunque, in modo tale da prospettare un provvedimento di ammissione del concordato pur in presenza del vincolo di sequestro, comportando quindi una inammissibile richiesta al Tribunale di emettere un provvedimento di ammissione condizionato al dissequestro.

Successivamente alla convocazione ex art. 47, comma 4, CCII la società versava in atti il provvedimento di dissequestro e successivamente, nei termini di cui al provvedimento del 30.11.2023, **una memoria, con la quale, tra l’altro, chiedeva revocarsi il provvedimento di convocazione, revoca che seguiva con provvedimento in data 14.12.2023, avuto riguardo al tenore del provvedimento della Procura Europea che superava le criticità insite nella stessa formulazione della istanza della società sopra riprodotta, disponendo il detto provvedimento quanto segue: “La richiesta di dissequestro merita di essere accolta. Sebbene la procedura di concordato sia in una fase di sviluppo, quanto è stato rappresentato da conto di una possibilità di recupero che, per quanto non integralmente soddisfattiva, è certamente superiore a ciò che diversamente si otterrebbe in favore dell’Erario. La attribuzione della liquidità sul conto della procedura, sul quale già sono depositate risorse finanziarie non attinte dal vincolo del sequestro e dunque nella disponibilità degli organi della procedura stessa, ne garantisce il controllo in funzione del soddisfacimento delle ragioni dei creditori (rispetto ai quali l’amministrazione finanziaria dello Stato riveste una posizione predominante”**.

Il provvedimento di dissequestro in atti non rimette le somme nella diretta disponibilità della società ma ne dispone il riversamento sul conto della procedura di concordato, risultando il **provvedimento “condizionato all’utilizzo a fini di esecuzione del piano di concordato come da tempistiche indicate nell’istanza avanzata e sotto il controllo degli organi della procedura”**.

In detta istanza, richiamata nel provvedimento di dissequestro, è in particolare prevista la destinazione di dette somme al **pagamento dei debiti prededucibili (“somme fino a concorrenza delle spese previste dal piano concordatario per la continuità diretta e per i costi della procedura (meglio indicati fino a settembre 2024 nel prospetto di cassa”)** e per il pagamento dei creditori concordatari.

Con successivo provvedimento in atti del 20.12.2023 la società veniva invitata a fornire **chiarimenti ovvero ad effettuare modifiche, tra l’altro, in ordine ai seguenti punti:**

- a) mancata inclusione nel valore di liquidazione indicato nell’art. 87, comma 1, lett c) delle somme oggetto di dissequestro;
- b) determinazione della misura di soddisfacimento del credito erariale in caso di apertura della liquidazione giudiziale;
- c) mancata valorizzazione nel valore di liquidazione della quota del 75% dell’immobile ubicato in Carate Brianza;

Pagina nr. 3

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

- d) mancata inclusione nel valore di liquidazione delle azioni risarcitorie per responsabilità sociale del legale rappresentante;
- e) erronea formazione della classe n. 2 comprendente creditori con posizione giuridica ed interessi economici non omogenei;
- f) mancata produzione della perizia di stima del ramo di azienda oggetto di affitto e successiva vendita ai fini stabiliti dall'art. 91, comma 1, CCII;
- g) criticità dell'attestazione nei termini indicati nel provvedimento in atti.

Cin successivo provvedimento del 18.1.2024 il Tribunale, rinvenendo ulteriori criticità in ordine alla suddivisione tra parti interessate e non interessate al piano e sulla conseguente formazione delle classi, invitava la società a rimuovere tali ulteriori criticità.

Tali criticità possono ritenersi superate per effetto delle integrazioni e chiarimenti forniti dalla società nonché alla luce delle ulteriori considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale nell'ultimo parere depositato nonché per effetto delle ulteriori modifiche eseguite dalla società con la memoria depositata in data 2.2.2024.

Il valore di liquidazione.

Con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione il rilievo mosso dal Tribunale era volto ad ottenere chiarimenti circa la mancata considerazione nel valore di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli art. 87, comma 1, lett. c) e dell'art. 84, comma 6, CCII da parte della società dell'attivo discendente dalle somme dissequestrate dalla Procura Europea nell'ambito del procedimento penale relativo alla partecipazione da parte di ██████████, socia di maggioranza della società, e amministratore delegato della stessa fino al 13.10.2022, a una contestata frode fiscale per l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Secondo la prospettazione della società, la mancata inclusione di detti importi nel valore di liquidazione era giustificata da due ordini di motivi: a) tali somme al momento della proposizione della domanda risultavano attinte dal vincolo di indisponibilità e pertanto **legittimamente non erano considerate nel valore di liquidazione in quanto la lettera c) dell'art. 87 CCII** si riferisce al valore di liquidazione alla data della domanda di concordato; b) in secondo luogo, il sequestro sarebbe destinato a riattivarsi in caso di mancata realizzazione delle previsioni del piano concordatario, e, pertanto, in ipotesi di liquidazione giudiziale.

Invero, in disparte le considerazioni svolte dalla società, rileva, ai fini del superamento del rilievo, la destinazione, in concreto, delle somme ritenute dalla società come eccedenti il **valore di liquidazione e l'ordine di distribuzione per esse previsto**; ciò alla luce della rappresentazione dei dati numerici ulteriormente esaminati dal Commissario Giudiziale nell'ultimo parere depositato in data 12.1.2024.

Va, sul punto, rilevato che il valore di liquidazione come rettificato dal Commissario Giudiziale, comprensivo delle somme oggetto di dissequestro da parte della Procura Europea, nel parere depositato in data 12.1.2024 ammonta ad € 25.563.582,63 che -epurato dai costi connessi alla apertura della liquidazione giudiziale- può determinarsi, secondo i calcoli del Commissario Giudiziale, in € 24.220.582,63. L'attivo disponibile secondo la proposta concordataria ammonta ad € 26.760.837,17 con un surplus pari ad € 2.540.254,54 rispetto alle

Pagina nr. 4

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

ipotesi di liquidazione giudiziale. In tale surplus rientrano i flussi della continuità determinati in € 2.122.146,49, di cui € 1.420.923,78 costituenti il fabbisogno previsto per i creditori diversi dall'Erario.

Le somme oggetto del provvedimento di dissequestro vengono tutte distribuite nel rispetto della graduazione di legge (*absolute priority rule*) a favore dell'Erario (dedotti naturalmente i privilegi di grado poziore) e solo i flussi di cassa derivanti dalla continuità diretta –flussi pacificamente assenti in ipotesi di liquidazione giudiziale- sono utilizzati (peraltro solo parzialmente) per il pagamento dei creditori diversi dall'Erario di grado, rispetto a tale creditore, comunque inferiore (creditori chirografari).

Ciò significa che anche ad includere l'attivo corrispondente alle somme dissestrate nel valore di liquidazione la somma complessivamente devoluta all'erario nella proposta concordataria non muterebbe in senso peggiorativo rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale per il caso di mancata riattivazione del provvedimento di sequestro, posto che le uniche somme devolute al restante ceto creditorio sono incluse nella parte eccedente il valore di liquidazione, come determinato includendovi anche le somme dissestrate.

In altri termini, tutte le risorse costituenti l'attivo concordatario (e quindi anche quelle, nella prospettiva della ricorrente, eccedenti il valore di liquidazione) vengono distribuite nel rispetto della regola della priorità assoluta, ad eccezione dei soli flussi della continuità.

Ciò senza considerare che nel valore di liquidazione rettificato dal Commissario Giudiziale sono stati prudenzialmente inclusi anche parte dei crediti derivanti dalla prosecuzione dei contratti pendenti nella componente di continuità diretta, che, con un ampio margine di probabilità, non sarebbero destinati a proseguire in ipotesi di liquidazione giudiziale in quanto contratti di carattere personale ai sensi dell'art. 175 CCII strettamente legati alla persona di [REDACTED], per quanto ampiamente argomentato dalla ricorrente in atti, con verosimiglianza destinati a venire meno, in quanto strettamente improntati sulla considerazione della qualità soggettiva della parte contraente.

Si consideri altresì che il credito erariale formatosi per effetto delle contestazioni connesse alla cd. "frode carosello" risulta oggetto di contestazione e pertanto l'attribuzione delle somme all'erario in ipotesi di dissequestro sarebbe strettamente connessa agli esiti del contenzioso di natura fiscale che la ricorrente prospetta di attivare.

Invece, nella ipotesi di riattivazione del sequestro in caso di apertura della liquidazione giudiziale, le somme oggetto del sequestro sarebbero devolute al FUG (Fondo Unico Giustizia) e non già integralmente all'ente impositore secondo le ripartizioni di legge illustrate nella stessa proposta di transazione fiscale con la conseguenza che, in questa ipotesi, il soddisfacimento del creditore erariale sarebbe certamente inferiore rispetto all'ipotesi concordataria. La ripartizione delle somme devolute al Fondo Unico Giustizia in caso di riattivazione del sequestro è ampiamente sviluppata nella proposta di "transazione" fiscale prodotta in atti.

Ai fini dell'analisi delle ulteriori componenti del valore di liquidazione, si osserva che la società ha adeguatamente giustificato la considerazione in senso statico delle componenti dell'attivo, motivando l'inverosimiglianza della prosecuzione dell'attività di impresa in ipotesi di liquidazione giudiziale con conseguente esclusione di ogni previsione di esercizio

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

provvisorio ex art. 211 CCII. La ricorrente ha quindi indicato i motivi per i quali è stato prescelto lo scenario della liquidazione atomistica, invero collegati alla imprescindibilità della figura di ██████████, tanto per la componente di continuità diretta che per la continuità indiretta. Per la continuità indiretta, a prescindere dalla volontà manifestata da ██████████, di non proseguire nel contratto di affitto in caso di liquidazione giudiziale, ciò che oggettivamente acquisisce rilevanza riguarda la circostanza in base alla quale il ramo cd. “manutenzioni” è strettamente connesso alla attività svolta in continuità diretta dalla società, con la conseguenza che la probabile improseguibilità dell’attività di impresa in forma diretta in ipotesi di liquidazione giudiziale si rifletterebbe sull’attività svolta con riguardo al ramo in prosecuzione “indiretta”.

I proventi derivanti dall’affitto e dalla vendita dell’azienda (stimati questi ultimi in tutto in € 250.000) vengono ripartiti nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.

La società, a seguito dei rilievi del Tribunale, si è determinata ad includere nel valore di liquidazione l’attivo costituente il realizzo dell’eventuale esercizio vittorioso di una azione di responsabilità nei confronti del legale rappresentante (cfr. art. 87 lett. h CCII). Anche l’attestazione, inizialmente carente nelle relative valutazioni, è stata sufficientemente integrata sul punto. Di conseguenza anche la proposta di transazione fiscale è stata modificata con previsione di inclusione del relativo realizzo in ipotesi di liquidazione giudiziale, con conseguente rideterminazione della parte capiente ed incapiente del credito erariale.

Infine, ulteriore elemento critico del valore di liquidazione, risultava costituito dalla mancata valorizzazione della realizzazione della vendita dell’immobile sito in ██████████, per il 75% di proprietà della società e per il 25% di proprietà di ██████████ quota quest’ultima che continua ad essere attinta dal provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. A questo riguardo la ricorrente, richiamate le difficoltà di realizzo dell’immobile quantomeno per la quota del 25% su cui permane il vincolo di sequestro, ha comunque integrato la documentazione producendo una perizia di stima che indica il valore della quota di proprietà della società in € 569.354,58. La ricorrente, pur continuando a non includere tale importo nel valore di liquidazione per le difficoltà legate alla vendita in presenza di sequestro preventivo, ha modificato il piano prevedendo che il corrispettivo della vendita costituisca una sorta di *earn out*, da destinare ai creditori nel rispetto della *absolute priority rule*, e, nella fattispecie, al creditore erariale (oltre che a preventivamente coprire gli eventuali scostamenti del piano, secondo quanto previsto all’attestatore alla pag. 37 della integrazione). Sul punto vanno condivise le considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale nel parere del 12.1.2024 in ordine alla necessità di coordinamento con la Procura Europea per una vendita competitiva che attribuisca il ricavato della vendita secondo le quote di competenza.

Superate le criticità sopra indicate, non si rinvergono –per effetto delle successive modifiche apportate dalla società- ulteriori elementi significativamente critici nella determinazione del valore di liquidazione, salve naturalmente le ulteriori verifiche e approfondimenti rimessi all’organo commissariale in sede di redazione della relazione particolareggiata.

L’attivo disponibile rettificato, all’esito dei rilievi del Tribunale, è indicato con chiarezza da parte del Commissario Giudiziale alla pag. 9 del proprio parere del 12.1.2024, come segue:

Pagina nr. 6



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

| Attivo | attivo disponibile rettificato | attivo disponibile |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Imm.ni materiali | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Imm.ni finanziarie | 3.085.000,00 | 3.085.000,00 |
| crediti v/clienti | 9.298.617,76 | 9.298.617,76 |
| altri crediti | 11.594.463,87 | 11.594.463,87 |
| attività finanziarie non imm.te | 194.305,08 | 194.305,08 |
| altri realizzati | 35.412,97 | 35.412,97 |
| affitto e vendita ramo aziendale | 250.000,00 | 250.000,00 |
| flussi dalla continuità | 2.122.146,49 | 2.122.244,00 |
| avanzo di cassa dal piano | -19.109,00 | -193.588,00 |
| Totale | 26.760.837,17 | 26.586.455,68 |

Trattandosi di un concordato in continuità risulta soddisfatto altresì il requisito previsto dall'art. 84, comma 1, CCII, emergendo dalla comparazione tra il valore di liquidazione in ipotesi di liquidazione giudiziale e l'attivo ritraibile in sede di concordato un significativo surplus nella misura sopra indicata e comunque il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale.

La suddivisione tra parti interessate e non interessate; la correttezza formazione delle classi.

La previsione dell'art. 87 CCII risulta rispettata anche con riguardo agli ulteriori elementi contemplati dal dato normativo. In particolare l'art. 87, comma 1, lettere l, m, n CCII dispone che nel piano vadano indicate le parti interessate dal piano e le parti non interessate, precisando alla lettera m) che le parti interessate devono essere incluse in classi ai fini del voto e che occorre esplicitare i criteri di formazione utilizzati.

Con riguardo alla suddivisione tra creditori interessati e non interessati al piano parte ricorrente ha correttamente rappresentato, in tesi, che è creditore interessato il titolare di un privilegio che viene soddisfatto con modalità diverse dal denaro ovvero in un termine superiore a quello previsto dall'art. 109 comma 5 CCII.

Tuttavia la parte capiente del debito erariale ex art. 2752, comma 2, c.c. non era stata originariamente inclusa in una classe ai fini del voto, come invece richiesto dalla norma su richiamata.

Con provvedimento in atti del 18.1.2024 il Tribunale ha rilevato che, secondo le previsioni di cui all'art. 109 CCII, la qualificazione di un creditore quale parte non interessata richiede tre condizioni che devono ricorrere congiuntamente: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento del credito in misura integrale e il pagamento entro 180 giorni dalla omologa.

Nel caso di specie, la proposta non prevede che il credito erariale assistito da privilegio ex art. 2752 comma 2 c.c. venga soddisfatto integralmente entro 180 giorni dalla omologazione, proponendosi un complessivo soddisfacimento non integrale. Il Tribunale pertanto sul presupposto secondo cui la soddisfazione nei limiti di capienza del valore di liquidazione non

**TRIBUNALE DI MILANO**
SEZIONE II CIVILE

potesse assimilarsi al soddisfacimento in misura integrale (peraltro riferito solo ad una parte del credito complessivo) rilevava che il credito erariale ex art. 2752 comma 2 c.c. doveva essere ammesso al voto per l'intero, con la conseguenza che anche per la misura ritenuta "capiente" tale credito andava inserito in una classe al fine di poter consentire l'esercizio del diritto di voto.

La ricorrente ha correttamente recepito i rilievi del Tribunale e pertanto ha creato una ulteriore classe comprendente la parte capiente del debito erariale ex art. 2752 comma 2 c.c., soddisfatta appunto nei limiti di capienza del valore di liquidazione, ma non integralmente.

Le classi –per effetto delle modifiche apportate dalla società in sede di integrazioni- risultano correttamente formate. La ricorrente ha suddiviso i creditori originariamente in tre classi riferendosi le stesse ai crediti privilegiati erariali incipienti (classe 1), ai crediti chirografari dei fornitori (classe 2) e ai crediti di natura finanziaria (classe 3). In questa ultima classe la ricorrente ha incluso anche il credito di ██████████ per i pagamenti di natura prededucibile dallo stesso eseguiti dopo il deposito della domanda, rimanendo tuttavia rimessa alla sede della votazione la valutazione sulla sussistenza, in concreto, del diritto di voto in capo a tale soggetto. La ricorrente, per effetto delle modifiche da ultimo effettuate con la memoria depositata in data 2.2.2024, ha previsto una ulteriore classe (classe 4) per la parte capiente del debito erariale ai fini del voto.

La società ha dato atto – ai fini della corretta formazione delle classi- dell'assenza di imprese minori tra i creditori (cfr. pag. 30 della domanda piena depositata in data 22.11.2023) e non risultano segnalate, allo stato, anomalie in ordine a tale indicazione da parte del Commissario Giudiziale.

Risultano invece ultronee le considerazioni svolte dalla società ai fini della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 112 CCII, dovendosi ogni valutazione al riguardo essere svolta dal Tribunale in sede di eventuale omologa del concordato, trattandosi di valutazioni ulteriori rispetto a quelle richieste ai fini della apertura della procedura.

Descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (art. 87, comma 1, lett e)

Per effetto delle integrazioni, i pagamenti e i termini di adempimento sono sintetizzati nella tabella che segue (pag. 12 del parere del 12.1.2024 del Commissario Giudiziale), con l'unica differenza che la parte capiente del debito erariale deve ritenersi inclusa in una classe *ad hoc*. Ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. Nel caso specifico essa è indicata nelle percentuali di pagamento riportate nella tabella che segue.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

| | passivo | Pagamenti |
|--|---------------|----------------------|
| Prededuzione | 1.304.215,00 | 1.304.215,00 |
| Pagamento integrale entro 30 giorni dall'omologa o nei termini di cui ai provvedimenti di liquidazione del Tribunale, ove dovuti | | |
| Privilegiati capienti | 316.844,90 | 316.844,90 |
| Pagamento integrale entro 30 giorni dall'omologa | | |
| Erario | 12.321.462,33 | 12.321.462,33 |
| Erario – parte privilegiata ex art. 2752 co 1 cc e quota capiente ex 2752 co 2 cc – integrale entro 180 giorni dall'omologa | | |
| 1° totale parziale | 13.942.522,23 | 13.942.522,23 |
| classe 1 | | |
| Erario per la parte degradata nella misura di ca il 15% entro 9 mesi dall'omologa | | |
| | 77.920.507,05 | 11.714.236,06 |
| classe 2 | | |
| chirografi "strategici", nella misura del 6% entro 15 mesi dall'omologa | | |
| | 12.202.310,12 | 732.138,61 |
| classe 3 | | |
| altri chirografi nella misura del 4% entro 15 mesi dall'omologa | | |
| | 9.298.506,82 | 371.940,27 |
| 2° totale parziale | 99.421.323,99 | 12.818.314,94 |
| Totale pagamenti previsti | | 26.760.837,17 |

Come opportunamente rilevato dal Commissario Giudiziale, i termini prefigurati di adempimento possono essere concretamente anticipati, risultando giacenti alla data del 17.1.2024 sul conto della procedura, secondo quanto riferito dal Commissario Giudiziale nella nota in atti, euro 18.187.679,12 così suddivisi:

- € 20.000 per il deposito per spese di giustizia costituito dalla società;
- € 6.460.725,39 riferibili alla riscossione di crediti canalizzati dalla società sul conto di procedura;
- € 60.800,00 per canoni di affitto e deposito cauzionale versato da ██████████
- € 11.646.072,0 per somme svincolate dal FUG in relazione al provvedimento di dissequestro.

Come sopra indicato, dette somme potranno essere utilizzate per il pagamento dei creditori prededucibili e dei crediti concordatari, sotto il controllo degli organi della procedura, in conformità a quanto disposto nel provvedimento di dissequestro che condiziona il venir meno del vincolo di indisponibilità alla esecuzione del piano di concordato, in quanto ritenuto dalla Procura come realizzante il miglior soddisfacimento del credito erariale.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

In particolare per effetto del provvedimento di dissequestro in atti le somme giacenti sul conto della procedura potranno essere utilizzate per l'esecuzione del piano e per il pagamento dei costi di gestione connessi alla prosecuzione dell'attività di impresa.

Al riguardo va altresì considerato che l'istanza di dissequestro (come sopra descritta) era finalizzata ad ottenere la disponibilità delle somme fino a concorrenza delle spese previste dal piano concordatario per la continuità diretta e per i costi della procedura (indicati fino a settembre 2024 nel prospetto di cassa allegato).

In proposito nel provvedimento della Procura Europea, si disponeva in conformità all'istanza, superando *–in meius* rispetto alla richiesta della società- le scadenze temporali ivi indicate (come sopra dettagliate). In ottemperanza al provvedimento della Procura Europea, i pagamenti anche connessi ai costi di gestione dovranno eseguirsi sotto la stretta sorveglianza dell'organo commissariale.

Si dispone al riguardo che la ricorrente inoltri al Commissario Giudiziale un prospetto mensile dei costi di gestione come previsti nel piano di concordato, i cui pagamenti, previamente esaminati dal Commissario anche in punto di conformità al piano, saranno unitariamente sottoposti all'autorizzazione del giudice delegato. Alla scadenza del mese, la ricorrente sottoporrà al Commissario un rendiconto con indicazione dei pagamenti eseguiti e con la documentazione comprovante l'esecuzione.

Va altresì dato atto che la ricorrente –su sollecitazione del Tribunale di cui al provvedimento di autorizzazione del 23.1.2024- ha prodotto un ulteriore provvedimento della Procura Europea emesso in data 1.2.2024 in relazione alla giacenza esistente sul conto corrente della società per circa € 138.000 relativa a pregresso provvedimento di dissequestro e poi non utilizzata integralmente rispetto alle finalità indicate nell'istanza. La società, pertanto, ha inoltrato successiva istanza alla Procura al fine di ottenere la disponibilità della giacenza esistente sul conto corrente per i pagamenti correnti. La Procura con il provvedimento dell'1.2.2024 ha ribadito l'intervenuto dissequestro anche di tale somma. Conseguo che tale somma potrà essere utilizzata dalla società per la gestione corrente in conformità ai costi indicati nel piano di concordato, previa informativa all'organo commissariale a cadenza mensile come sopra indicato e con rendiconto con allegata documentazione comprovante la destinazione dei pagamenti.

La relazione del professionista indipendente (art. 87, comma 3, CCCII)

La relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 356 CCII, (dott. ██████████) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*. La relazione può ritenersi redatta, per effetto delle integrazioni disposte, in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione alla data del 25.7.2023 che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

In ordine all'analisi di sensitività del piano ed alla previsione sia di scenari diversi ed alternativi connessi al possibile variare di alcuni parametri (come il fatturato, i tempi di realizzo dei beni, o il loro prezzo di realizzo; etc.), sia della loro influenza sulla fattibilità del piano (*stress test*- cfr. art. 87, comma 1, lett. i) si osserva che l'attestatore nell'integrazione dell'elaborato ha altresì integrato le analisi di sensitività, soprattutto alla luce del minor avanzo di cassa previsto per la fine del piano (31.12.2026) nell'esiguo importo di € 19.000 circa, prevedendo che il realizzo dell'immobile in [REDACTED] dovrebbe essere destinato, in principalità, alla copertura degli eventuali scostamenti di piano.

L'attestatore ha poi analizzato come ipotesi di sensitività lo scenario derivante dall'ipotetico dissequestro in caso di apertura della liquidazione giudiziale consistente nella "rideterminazione dello scenario liquidatorio", pervenendo alla conclusione che la soluzione concordataria sia comunque migliorativa rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, vertendosi in ipotesi di concordato in continuità, il professionista indipendente ha attestato che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica della impresa e a garantire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari, ha ad oggetto la sussistenza del trattamento non deteriore proposto all'erario rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, comma 2, CCII).

Alla luce delle considerazioni che precedono il controllo di ritualità, e pertanto della conformità ai dati normativi di riferimento (artt. 47, 84, 85, 86, 87, 88, CCII) della proposta e del piano può dirsi positivamente superato e la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nomina e conferma del Commissario Giudiziale (art. 47, comma 2, lett. b)

La peculiarità della procedura e la consistenza degli attivi inducono a nominare una terna di commissari invece di un commissario unico, confermando il Commissario Giudiziale già nominato e provvedendo alla nomina di due ulteriori Commissari come in dispositivo.

Il collegio di commissari:

- a) delibererà a maggioranza, in caso di disaccordo;
- b) eserciterà i poteri di rappresentanza tramite almeno due commissari congiuntamente;
- c) riceverà un compenso globale equivalente a quello di un singolo commissario (essendo i compiti svolti secondo il principio della migliore e più celere organizzazione del lavoro, e quindi non triplicando pedissequamente le stesse attività); da suddividersi in parti uguali.

Offerte concorrenti (art. 91 CCII)

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di un contratto di affitto e di una offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato (██████████) verso un corrispettivo in denaro, occorre provvedere ai sensi dell'art. 91 CCII, disponendo che del contratto di affitto e della offerta sia data idonea pubblicità come previsto nel dispositivo ai fini della eventuale apertura di una procedura competitiva che abbia ad oggetto l'affitto dell'azienda per mesi otto secondo il contratto versato in atti dalla ricorrente con decorrenza dalla scadenza del contratto di affitto ponte in essere e l'offerta di acquisto dell'azienda.

In proposito il Collegio reputa, nel caso in esame, in conformità all'articolo 91, di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati al fine di raccogliere manifestazioni di interesse, riservando all'esito di tale operazione la apertura di eventuale procedura competitiva con determinazione delle specifiche condizioni (anche mediante eliminazione di ogni eventuale clausola incompatibile con la pendenza dello strumento di regolazione della crisi) e garanzie di vendita con successivo decreto previsto dall'art. 91 comma 3 CCII.

Il sondaggio di mercato potrà avvenire per giorni trenta affinché l'organo commissariale possa dare conto degli esiti nella relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCII.

Ulteriori previsioni

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d) CCII il Tribunale fissa il termine perentorio, non superiore a giorni quindici entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma ulteriore, rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) pari al 50% per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese che sia determinata dal Tribunale.

Nel caso di specie, si procede alla mera determinazione della somma come in dispositivo, posto che le somme destinate ai costi della procedura sono già giacenti sul conto corrente della procedura.

P.Q.M.

visti gli artt. 47, 84, 85, 86, 87, 88 CCII

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa ██████████
██████████
[C.F. ██████████], quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015;

- 1) **DELEGA** alla procedura la dr. Vincenza Agnese;
- 2) **CONFERMA** Commissario Giudiziale **dott. Cremonesi Silvano**
NOMINA Commissari Giudiziali **dott. Ortelli Daniela, avv. Manuela Cochetti**,
professionisti iscritti all'albo di cui all'art 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui
all'art. 358 CCI;
- 3) determina in € 120.000 la somma pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura già giacente sul conto corrente della procedura;
- 4) dispone che, in relazione ai beni e ai diritti (affitto + acquisto del ramo di azienda) per i quali il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile che dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti e ciò mediante



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e su un sito internet di pubblicità commerciale dell'offerta ricevuta per almeno 30 giorni, nonché, una volta, su Il Sole 24 ore, previa creazione di una data room accessibile ai soggetti interessati su richiesta ai commissari giudiziali, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati; e che i Commissari Giudiziali **all'esito relazionino al giudice delegato, ai fini della eventuale emissione da parte del giudice delegato del decreto per l'apertura della procedura competitiva**

- 5) dispone che i Commissari Giudiziali depositino la relazione ex art. 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre **comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104, comma 2, CCI;**
- 6) **stabilisce la data iniziale del 3.6.2024 e la data finale del 13.6.2024 per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;**
- 7) fissa termine fino al 29.2.2024 per le comunicazioni del presente provvedimento e di cui all'art. 104 comma 2 CCI da parte dei commissari giudiziali;
- 8) stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'**art. 107, comma 4, CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale** stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
- 9) stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107, comma 3, e 105, comma 5, CCI;
- 10) dispone che la società consegna al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1, CCI;
- 11) ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'**art. 45 CCI, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI;**

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 05/02/2024 .

Il Giudice Estensore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Caterina Macchi